

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LE PROLOCO

(AVV. GABRIELE SEPIO 19 GIUGNO 2020)

INCREMENTO DEL FONDO PER IL TERZO SETTORE DI CUI ALL'ART. 72 DEL D.LGS. 117/2017

Incremento dotazione Fondo Terzo settore

L'art. 67 del D.L. «Rilancio» ha previsto l'incremento di 100 milioni di Euro del Fondo di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore per l'anno 2020.

Le risorse in questione daranno destinate a sostenere gli interventi di:

- ❖ ODV;
- ❖ APS;
- ❖ Fondazioni del Terzo settore

Volti a fronteggiare le emergenze sociali e assistenziali determinate dall'epidemia Covid-19.

Spetterà dunque al Ministero del Lavoro individuare i soggetti attuatori degli interventi finanziabili (in base a quanto previsto dal medesimo art. 72).

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale (art. 72 del CTS)

In particolare, il **Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore, di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore (CTS)** è stato istituito in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera g) della legge delega 106/2016, con lo scopo di sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento delle attività di interesse generale che costituiscono oggetto di iniziative e progetti promossi dalle **Organizzazioni di volontariato (ODV)**, dalle **associazioni di promozione sociale (APS)** e dalle **fondazioni del Terzo settore** (iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore – RUNTS).

Gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili sono determinate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio **atto di indirizzo**.

Obiettivi e attività finanziabili

Si segnala che con **Atto di indirizzo (D.M. n. 44/2020)**, il Ministero del Lavoro ha definito, per il 2020, le **aree di intervento** e le **attività finanziabili** attraverso le risorse per il Terzo settore di cui agli articoli 72 e 73 del CTS (l'atto di indirizzo in questione, tuttavia, è stato emanato prima dell'ulteriore stanziamento previsto dal D.L. Rilancio).

Le iniziative di rilevanza **nazionale** dovranno essere promosse da **ODV, APS e fondazioni del Terzo settore** iscritte nel RUNTS – anche in partenariato tra loro o attraverso le reti associative – e prevedere lo svolgimento di attività **in almeno 10 regioni**.

Per l'anno 2020, nelle more dell'operatività del RUNTS, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; per le fondazioni, per il medesimo anno, il requisito si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS (che potranno quindi partecipare agli avvisi pubblicati in relazione ai bandi **di rilevanza nazionale**)

L'atto di indirizzo 2020 individua altresì gli obiettivi finanziabili, tra i quali rientrano, ad esempio:

- ❖ il contrasto alla povertà;
- ❖ l'agricoltura sostenibile;
- ❖ la salute e benessere;
- ❖ l'educazione,
- ❖ l'uguaglianza di genere.

Le risorse saranno suddivise tra le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale e locale e, in parte, destinati a contributi per l'acquisto di autoambulanze/beni strumentali e contributi annuali per gli enti associativi.

In attuazione dell'Atto di indirizzo 2020 dovranno essere in ogni caso emanati **separati provvedimenti amministrativi del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese**, con i quali saranno attivate le procedure finalizzate all'individuazione degli interventi finanziabili attraverso le risorse in questione

Le iniziative di rilevanza **locale** potranno invece essere promosse **solo da ODV e APS** e dovranno rispettare le caratteristiche ed i requisiti individuati da Regioni e province autonome.

Fondo di solidarietà comunale Art. 107

L'art. 107 si propone di reintegrare il Fondo di Solidarietà comunale a seguito dell'emergenza alimentare verificatasi nel periodo di emergenza Covid- 19, per una dotazione complessiva di importo **di 400 milioni di euro**, tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

Le risorse in questione sono ripartite tra i Comuni al fine di finanziare le misure urgenti di solidarietà alimentare, sulla base dei criteri previsti dall'Ordinanza stessa. I Comuni hanno altresì la possibilità di **incrementare le risorse tramite donazioni** su conti corrente dedicati, alle quali potranno applicarsi le detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali legate all'emergenza COVID (art. 66 del D.L. 18/2020).

In relazione alle suddette risorse, **ciascun ente comunale è autorizzato ad acquisire (i) buoni spesa**, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; **(ii) generi alimentari o prodotti di prima necessità**.

I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, **possono avvalersi degli enti del Terzo Settore**.

A tal fine, è prevista la possibilità per i Comuni di acquistare i beni oggetto della distribuzione solidale **anche in deroga alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici**.

Contributo a fondo perduto

L'art. 25 del decreto Rilancio, allo scopo di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza prevede uno specifico **contributo a fondo perduto** (riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia).

La relazione illustrativa specifica che tra i possibili beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi, **in relazione allo svolgimento di attività commerciali**.

In particolare, la norma dispone che possono richiedere il contributo in questione i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo **titolari di partita IVA** (nonché i soggetti esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa).

Esclusi dal contributo sono, in ogni caso:

- ❖ i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- ❖ gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- ❖ gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162bis del TUIR;
- ❖ i soggetti che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del decreto cura Italia, rispettivamente indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e indennità lavoratori dello spettacolo;
- ❖ i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996.

Sul contributo a fondo perduto è intervenuta la **Circolare n. 15/E** del 13 giugno 2020 che – nel riprendere quanto contenuto nella relazione illustrativa al Decreto Rilancio – ammette la possibilità di includere tra i beneficiari del contributo a fondo perduto anche **gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi) in relazione all'attività commerciale svolta in via non prevalente o esclusiva in base ai criteri dell'art. 55 del TUIR.**

La norma pone due condizioni:

1. il contributo spetta ai titolari di partita IVA che abbiano un ammontare di **compensi** di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR o un ammontare di **ricavi** di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del TUIR (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione) relativi al periodo d'imposta 2019 **non superiore a 5 milioni di euro**.

2. La seconda condizione attiene l'entità del **calo del fatturato**. Dunque, affinché il contributo venga riconosciuto, è necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il requisito del calo del fatturato non verrà valutato per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in comuni che, all'insorgere dell'emergenza COVID-19, già versavano in stato di emergenza per altri eventi calamitosi.

La **misura del contributo** verrà individuata calcolando una percentuale della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Tale percentuale è del :

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro

- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400mila euro e 1milione di euro
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1milione di euro e 5milioni di euro

Ricavi e compensi vengono valutati con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Parametri per la concessione del contributo: fatturato e corrispettivi

Ai sensi dell'art. 25, ai fini del calcolo delle condizioni per l'accesso al contributo rilevano sia «il fatturato» sia i «corrispettivi».

Per quanto riguarda i compensi o ricavi, la Circolare n. 15/E precisa che bisogna far riferimento al campo indicato in dichiarazione, che varia a seconda del regime adottato (contabilità ordinaria, semplificata, pubblica o regime forfetario ex art. 145 TUIR).

Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.

Come precisato nella Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 ai fini del suddetto calcolo valgono le regole recentemente affermate dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle ipotesi di sospensione dei versamenti di cui all'art. 18 del D.L. 23/2020, che sono disciplinate da un meccanismo analogo.

Pertanto, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi deve essere effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA (cfr. quanto precisato con riferimento alla sospensione dei versamenti dalla Circolare n. 9/2020).

A tal fine, in base a quanto affermato dalla medesima Circolare, la data da prendere a riferimento dovrebbe essere quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Per le fatture differite pertanto, come precisato nella Circolare n. 15/E, gli enti dovranno considerare anche le fatture differite emesse entro il 15 maggio, mentre non rileveranno eventuali fatture differite ad aprile, con riferimento ad operazioni di marzo.

Le citate Circolari hanno precisato che nel computo dei «corrispettivi» vanno considerati anche quelli non rilevanti ai fini IVA.

Con riferimento agli enti non commerciali dovrebbero essere quindi considerate tutte quelle entrate che abbiano una matrice corrispettiva (a prescindere dalla rilevanza IVA o dal carattere di «commercialità»).

Si pensi, ad esempio alle entrate derivanti da raccolte di fondi occasionali di cui all'art. 143 TUIR, a fronte della vendita di beni o servizi di modico valore (che non sono imponibili IRES e non rilevano ai fini IVA ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 460/97) o, per gli enti associativi, ai corrispettivi specifici versati dagli associati per lo svolgimento di attività istituzionali (esclusi da IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/72).

Contributo a fondo perduto

Il comma 6 garantisce una **misura minima** del contributo, un importo non inferiore a **1000 euro** per le persone fisiche e **2000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del computo degli interessi passivi di cui all'art. 61 del TUIR e delle componenti del reddito d'impresa di cui all'art. 106 del TUIR, altresì non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

I commi 8-10 disciplinano la **procedura** da seguire per l'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle entrate.

In particolare i soggetti interessati, anche mediante intermediari, devono presentare apposita istanza, per via telematica, all'Agenzia indicando i requisiti richiesti.

Con provvedimento del 10 giugno l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.l. Rilancio.

L'istanza dovrà contenere anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011.

Un **protocollo d'intesa** tra Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle entrate determinerà delle procedure semplificate per controllare la veridicità delle suddette autocertificazioni.

Inoltre è previsto un protocollo tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza per regolare la trasmissione dei dati e delle informazioni ricevute con procedure informatizzate.

Il contributo verrà erogato tramite **accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario**.

I fondi con cui elargire il contributo sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia n.1778 "Fondi di Bilancio".

Alle attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli artt. 31 e ss. del dpr 600/1973. Laddove venisse accertata la non spettanza del contributo, esso verrà recuperato e verranno applicati sanzione e interessi. Nei casi di percezione di contributo non spettante (in tutto o in parte), viene espressamente richiamato l'art. 316bis del codice penale in materia di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato.